



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 126/03 in quanto:

disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

PIETRO CAMPANILE

Presidente

LAURA TRICOMI

Consigliere

GIULIA IOFRIDA

Consigliere

ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere - Rel.

ROSARIO CAIAZZO

Consigliere

Oggetto

Separazione personale - Addebito - Art. 709 ter cpc

Ud.

13/04/2018

CC

Com. 16980/18 cu.

ORDINANZA

sul ricorso 26011/2016 proposto da:

SA _____, elettivamente domiciliato in Roma, Via Toscana n.10, presso lo studio dell'avv. Rizzo Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Simeone Alessandro, giusta procura speciale per Notaio dott.ssa SM _____ di Lamezia Terme - Rep.n. X _____ del X _____ 2016;

-ricorrente -

contro

AEM _____, elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Alberto Racchia n.2, presso lo studio dell'avv. Cantoni

Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv. Dal Piazz Massimo, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

avverso la sentenza n. 1310/2016 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/04/2018 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

FATTI DI CAUSA

La Corte d'appello di Firenze, con sentenza del 12 agosto 2016, ha rigettato il gravame di AS avverso l'impugnata sentenza che aveva pronunciato la separazione personale dal coniuge EMA, disposto l'affido condiviso della figlia minore M (nata nel 2009) con domicilio prevalente presso la madre e previsto un articolato regime di frequentazione con il padre; inoltre aveva imposto a S un contributo di mantenimento per la figlia, di € 2000,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie, e un assegno di mantenimento per la moglie, di € 4500,00 mensili; lo aveva condannato a pagare la sanzione amministrativa di € 3000,00, a favore della Cassa delle ammende, a norma dell'art. 709 ter c.p.c., essendo S già stato ammonito dal giudice senza esito.

Avverso questa sentenza S ha proposto ricorso per cassazione, cui si è opposta la A.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I primi quattro motivi di ricorso riguardano la domanda di addebito della separazione. Il ricorrente ha denunciato omesso esame delle relazioni extraconiugali della A, violazione e falsa applicazione degli artt. 151, comma 2, e 2730 c.c., per non avere ammesso la prova orale che avrebbe dimostrato la violazione grave

dell'obbligo di fedeltà da parte della moglie e l'insorgere in capo ad essa dell'onere di provare i fatti volti ad elidere il nesso di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza; per avere dato rilievo a circostanze irrilevanti, come la mancata reazione giudiziaria immediata alla scoperta dell'infedeltà della moglie, e travisato il significato di una email da lui inviata alla A

I motivi in esame sono infondati nella parte in cui sostengono che il coniuge che voglia fare addebitare la separazione all'altro coniuge sia tenuto soltanto a dimostrare l'infedeltà di quest'ultimo, essendo onere del coniuge che resiste alla domanda di addebito dimostrare l'insussistenza del nesso di causalità tra l'infedeltà e la intollerabilità della convivenza. Nella giurisprudenza di questa Corte, tuttavia, è acquisito il diverso principio secondo cui grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. n. 3923/2018). I motivi sono inammissibili nella parte in cui criticano l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza, che non può essere censurato in sede di legittimità, essendo istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. n. 18074/2014). La sentenza impugnata ha ritenuto che S_____, richiedente l'addebito, non avesse provato né le infedeltà della A_____ né il relativo nesso di causalità con la crisi matrimoniale. In particolare, la Corte ha ritenuto che la prova

testimoniale richiesta da S fosse intrinsecamente inadeguata e incoerente con alcune circostanze che rivelavano la sintonia esistente tra i coniugi successivamente al novembre 2009, quando egli assume di essere venuto a conoscenza dell'infedeltà della moglie, e che l'intollerabilità della convivenza fosse piuttosto riferibile presumibilmente ad una relazione extraconiugale dello S, in coerenza con il contenuto di una email dell'aprile 2010 da cui emergeva che era proprio lui a volersi allontanare dalla moglie per sue ragioni personali.

Il quinto, sesto e settimo motivo riguardano la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore dell'A. Il ricorrente ha denunciato omesso esame del proprio stato di disoccupazione, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto inammissibile la sua produzione documentale, pertinente e aggiornata, solo perché redatta in lingua inglese (quinto motivo); omesso esame della capacità professionale della moglie, non avendo la Corte considerato che quella di lavorare part-time era stata una scelta personale della moglie, la quale ben poteva lavorare full-time e così incrementare i suoi redditi, avendo una piena capacità lavorativa (sesto motivo); omesso esame del fatto della nascita di una seconda figlia, avendo la Corte di merito dato rilievo alla non dimostrata capacità reddituale della sua nuova compagna (settimo motivo).

I suddetti motivi sono inammissibili. La Corte ha considerato l'elevato tenore di vita dei coniugi, realizzato grazie alle notevoli disponibilità economiche del marito, operatore finanziario molto attivo a Londra, titolare di redditi cospicui superiori a quelli dichiarati e documentati, di un vasto patrimonio mobiliare e immobiliare - il cui accertamento era stato reso complicato dalla reticenza manifestata da S a fornire le informazioni e la documentazione richiestegli dal

c.t.u. -, a fronte della situazione economica e patrimoniale della moglie, la quale percepiva un reddito lavorativo modesto, pochi beni mobili registrati e pochi risparmi. Si tratta di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, astrattamente censurabili nei ristretti limiti di cui al novellato art. 360 n. 5 c.p.c., quando la motivazione sia del tutto mancata o radicalmente carente o si sia estrinsecata in argomentazioni inidonee a rivelare la *ratio decidendi* (Cass., sez. un., n. 8053/2014), ipotesi che non ricorrono nella specie.

Con l'ottavo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 15, della legge n. 898 del 1970, per avere respinto l'istanza di rinnovazione della c.t.u. espletata in primo grado, avendo i giudici di merito valutato come generico e quindi inammissibile il motivo di appello di S , a norma di una disposizione, come l'art. 342 c.p.c., che non sarebbe applicabile ad un procedimento camerale come quello in materia.

Il motivo è inammissibile perché non coglie la *ratio decidendi*, avendo la Corte di merito rilevato che il c.t.u. non era stato in grado di fornire una risposta esaustiva al quesito proposto (di accertare le condizioni reddituali e patrimoniali di S) a causa della sua scarsa collaborazione nel fornire la necessaria documentazione, ciò rendendo irrilevante la questione di diritto esposta nel motivo.

Con il nono motivo il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 709 ter c.p.c., avendo la Corte di merito confermato la sanzione amministrativa di € 3000,00 a favore della Cassa delle ammende, applicata dal primo giudice automaticamente per la violazione delle prescrizioni date dal giudice nel calendario delle visite alla figlia, di volta in volta in vigore nel corso del giudizio, sebbene fosse stato accertato che la minore non aveva subito alcun pregiudizio, non essendovi stata compromissione della sua crescita,

serena e regolare, mentre la norma consentirebbe l'applicazione delle sanzioni ivi previste soltanto in presenza di accertati pregiudizi per il minore.

Il motivo è infondato. Esso si basa sull'assunto che la condanna al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, a norma dell'art. 709 ter, comma 2, n. 4, sia consentita soltanto in presenza di accertati pregiudizi al minore, derivanti dal comportamento del genitore, che nella specie i giudici di merito avevano escluso. Questa tesi non è condivisibile. E' la stessa norma ad attribuire al giudice la facoltà di applicare una o più tra le misure previste dall'art. 709 c.p.c. nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti *"che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento"*, laddove l'uso della congiunzione disgiuntiva "od" evidenzia che avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali relative alle modalità di affidamento dei figli è un fatto che giustifica di per sé l'applicazione di una o più tra le misure previste, pure in mancanza di un pregiudizio in concreto accertato a carico del minore. Questa interpretazione è coerente con la funzione deterrente e sanzionatoria delle misure previste dall'art. 709 c.p.c. e, in particolare, di quella consistente nella condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.

In conclusione, il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in € 4600,00, di cui € 200,00 per esborsi.

Doppio contributo a carico del ricorrente come per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati.

Roma, 13 aprile 2018.


Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGG. 27 GIU. 2018



Il Funzionario Giudiziario
Selvina PAPITTI



CASSAZIONE.NET

